



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 02/03/2015

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 6

Regolamento Regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (nel seguito, il Trattato) ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);

Vista la comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020";

Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Visti gli articoli 42, comma 2, lettera c e 44, comma 2, della L.R. 12 Maggio 2004 n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'articolo 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;

Vista la L.R. 10 marzo 2014 n. 8, recante "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 16/02/2015 di approvazione del presente Regolamento;

Considerata l'esperienza acquisita dalla Regione nell'applicazione dei regimi di aiuto in esenzione nel ciclo di programmazione 2007-2013 che ha consentito di ottenere importanti risultati in termini di attrazione di investimenti, sviluppo delle imprese e sostegno al finanziamento del debito;

Valutata la coerenza e il contributo che i regimi di aiuti del presente Regolamento apportano alla strategia di sviluppo e alla crescita sostenibile della regione;

EMANA

Il seguente Regolamento

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel seguito Regolamento di esenzione.

2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, vale la seguente:

- Rating di legalità: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all'art. 5 ter D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nella regione Puglia dei regimi di aiuti, esentati dall'obbligo di notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione, a favore delle opere audiovisive e nello specifico:

- Aiuti alla riproduzione, produzione e distribuzione di opere audiovisive.

2. I regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive perseguono l'obiettivo di sviluppare il sistema audiovisivo nel territorio regionale per la creazione di posti di lavoro promuovendo un contesto sostenibile.

3. Detti aiuti tengono conto della duplice natura dell'audiovisivo in quanto in grado di offrire notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti culturali che rispecchiano e forgianno le società, dall'altro.

4. I flussi turistici verso la Regione Puglia registrano una continua crescita con importanti risultati sul versante della destagionalizzazione, per effetto delle incisive iniziative della strategia regionale di settore volte a valorizzare il patrimonio naturale e culturale, anche attraverso il sostegno alle opere audiovisive.

5. I regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive sono volti a sostenere un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un'opera come culturale, si stabilisce che la selezione delle proposte deve avvenire da parte di una o più persone incaricate.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese operative che realizzano gli investimenti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) ovvero essere costituite a norma del diritto commerciale nazionale;
- b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione.

3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare fino alla data di erogazione finale del contributo.

Art. 4

Soglie di notifica

1. Il presente Regolamento non si applica agli aiuti a favore delle opere audiovisive che superano la soglia di 1 milione di euro per impresa e per anno.

2. Il presente Regolamento non si applica comunque ai regimi di aiuto che superano la soglia di 50 milioni di euro per anno.

Art. 5

Localizzazione

Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite agli investimenti di cui all'art. 3 comma 1 realizzati nella regione Puglia.

Art. 6

Modalità di selezione degli interventi

1. Gli interventi sono attivati con procedura valutativa, a graduatoria o a sportello.
2. Per il procedimento valutativo a graduatoria, il bando di gara indica puntualmente i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparativa, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento valutativo a sportello, l'istruttoria delle iniziative è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime per l'ammissibilità dell'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione delle agevolazioni è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 2 e 3:
 - a. specificano le modalità ed i criteri di partecipazione nel rispetto del principio di proporzionalità;
 - b. tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 57 del 20/02/2014.
5. La gestione di singole misure agevolative è di competenza della Regione Puglia. Con successivo atto dirigenziale di carattere organizzativo, la Regione demanda alle strutture competenti la gestione delle singole misure.
6. La gestione delle misure agevolative potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
7. La Regione Puglia effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione culturale, tecnico-economica e finanziaria delle proposte, avvalendosi anche di esperti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche.
8. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
9. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
10. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, sarà comunicata al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 7

Modalità di ammissione all'agevolazione

1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

2. Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Per i procedimenti di cui all'art. 6, comma 2, le variazioni che incidono oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, comportano la decadenza dal beneficio, in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

4. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione culturale e tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.

5. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

1. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
2. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
3. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
4. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

6. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso il deposito di copia dell'opera audiovisiva sovvenzionata presso la Regione Puglia ai fini della sua conservazione e per specifici usi non commerciali concordati con il titolare dei diritti, conformemente ai diritti di proprietà intellettuale e senza pregiudicare l'adeguata retribuzione dei titolari dei diritti, dopo un periodo di tempo stabilito nella convenzione di finanziamento e in modo da non interferire con la normale utilizzazione dell'opera audiovisiva.

Art. 8

Meccanismi di aiuto

1. I meccanismi di aiuto che vengono applicati a favore delle opere audiovisive sono due:

- aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dirette (per esempio mediante un comitato di selezione) e definiti come percentuale del bilancio di produzione;
- aiuti concessi e definiti come percentuale delle spese di produzione nel territorio regionale che concede l'aiuto.

2. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a

norma del presente articolo.

Art. 9

Intensità degli aiuti concedibili

1. Se la Regione Puglia subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

- a) imporre che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio regionale;
- b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso in termini di percentuale delle spese di produzione effettuate sul territorio regionale.

2. In entrambi i casi, qualora si impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 47% del bilancio totale di produzione.

3. L'intensità di aiuto a favore delle opere audiovisive non può superare il 47% dei costi ammissibili. L'intensità può essere aumentata come segue:

- a) al 50% dei costi ammissibili per le imprese per cui è rispettato il rating di legalità;
- b) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- c) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

Si precisa che per opere difficili si intendono i cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale, con riferimento a quanto disciplinato dal MIBACT. L'elenco DAC presenta tutti i paesi e i territori che possono beneficiare di aiuti pubblici allo sviluppo. Si tratta di paesi a basso e medio reddito sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite pubblicato dalla Banca mondiale, ad eccezione dei membri del G8, degli Stati membri dell'UE e dei paesi per i quali è già fissata una data di adesione all'UE. L'elenco comprende anche tutti paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite.

4. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100% dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto.

5. L'intensità di aiuto per la distribuzione e promozione è uguale a quella per la produzione.

Art. 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per gli aiuti alla produzione: i costi relativi alla preparazione, lavorazione e postproduzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
- c) per gli aiuti alla distribuzione e promozione: i costi per agevolare la circolazione di opere audiovisive nazionali europee ed internazionali sul territorio regionale su tutte le piattaforme di distribuzione; i costi di esportazione all'estero delle opere audiovisive; i costi per agevolare l'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo.

2. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 100,00 euro.

Art. 11

Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
 - d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
 - f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.
5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Art. 12 Revoche

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
 - a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
 - e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 13 Modalità di controllo e monitoraggio

1. La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Art. 14 Cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti senza costi ammissibili possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento generale di esenzione non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quelli stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 15

Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se prima dell'avvio delle attività per cui si richiede l'aiuto, il beneficiario presenta specifica domanda di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco delle spese ammissibili;
- e) tipologia e importo dell'aiuto necessario.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 febbraio 2015

VENDOLA

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Soglie di notifica

Art. 5 - Localizzazione

Art. 6 - Modalità di selezione degli interventi

Art. 7 - Modalità di ammissione all'agevolazione

Art. 8 - Meccanismi di aiuto

Art. 9 - Intensità degli aiuti concedibili

Art. 10- Spese ammissibili

Art. 11- Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

Art. 12 - Revoche

Art. 13 -Modalità di controllo e monitoraggio

Art. 14 - Cumulo delle agevolazioni

Art. 15 - Effetto di incentivazione